

Concordato semplificato



TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE -FALLIMENTARE

Il Tribunale, così composto:

Dott.ssa Michela Tamagnone	Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili	Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Trotta	Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.11.2025
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente,

DECRETO

1. La ricorrente [REDACTED] in data 28.08.2024 depositava istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 18 e 19 CCI;

l'esperto nominato dalla CCIAA, avv.to [REDACTED], ha accettato l'incarico e il Tribunale, a seguito del contraddittorio con i creditori intervenuti in data 8.10.2024, confermava le misure protettive richieste, la cui efficacia veniva prorogata dal Tribunale su istanza della debitrice fino al 3.02.2025.

Con il piano di risanamento la ricorrente puntava alla prosecuzione dell'attività dell'impresa attraverso una triplice azione così riassumibile:

a) FORNITORI: iniziale sospensione dei pagamenti del debito commerciale pregresso al deposito dell'istanza di accesso alla presente procedura, con conseguente estinzione dello stesso, a partire da marzo 2025, tramite rateizzazioni in 36 mesi;

b) NUOVA FINANZA: con una duplice destinazione, per circa 20 milioni dedicata ad un piano di investimenti da effettuarsi in arco degli esercizi 2025 e 2026, al fine di efficientare la produzione e, per un importo pari a 16 milioni utilizzata a sostegno del capitale circolante anche per favorire l'iniziale ripresa produttiva.

c) CONTRIBUTO SOCI: a supporto del patrimonio netto della Società, in arco di Piano, la manovra prevedeva, subordinatamente alle condizioni sopradescritte, la conversione in equity di parte dei finanziamenti intercompany erogati da [REDACTED] per un importo di 5 milioni di euro. In aggiunta a tale impegno la Capogruppo si impegnava, nei limiti dei crediti da consolidato fiscale e consolidato IVA già maturati, a sostenere l'eventuale fabbisogno di cassa emergente, tramite la pronta liquidazione di detti crediti vantati da [REDACTED] verso la Capogruppo.

In data 31.01.2025 l'esperto depositava la relazione finale e la società in data 31.03.2025 depositava ricorso per l'omologa del concordato semplificato che prevedeva:

- i. la liquidazione di tutti i beni anche in esecuzione dell'Offerta Irrevocabile di acquisto pervenuta dalla società [REDACTED] (Doc. 16);
- ii. la liquidazione di tutti i beni in titolarità di [REDACTED] non inclusi nel perimetro dell'offerta.
- iii. l'impegno irrevocabile di [REDACTED] a versare in favore di [REDACTED] l'importo di euro 1.900.000, a fondo perduto e senza obbligo di restituzione da parte di [REDACTED], con efficacia subordinata all'emissione del decreto di omologazione ex art. 25-sexies, co. 6, CCII, con conseguente passaggio in giudicato, ed il tutto con destinazione d'uso esclusiva di tali fondi in favore della soddisfazione del ceto chirografario di [REDACTED] come meglio individuato nell'elenco creditori sub Doc. 13.

Il ricavato dalla liquidazione dei beni e le somme che costituiscono finanza esterna doveva consentire la soddisfazione dei crediti oggetto di falcidia concordataria entro il 31 dicembre 2026.

Sicché, la Proposta Concordataria prevedeva la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini:

A. Spese di procedura e crediti prededucibili, per Euro 23.100.000: pagamento in misura integrale entro 31 dicembre 2026.

B. Creditori privilegiati per Euro 5.300.000, (esclusi i dipendenti) al 50% all'omologa e al 50% a 3 mesi dall'omologa:

- (i). in misura integrale, per i dipendenti e altri creditori titolari del privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, c.c.
- (ii). in misura pari al 11,5%, per i creditori commerciali titolari del privilegio ex art. 2751 bis, comma 2 e 5, c.c.
- (iii). in misura pari al 10,25%, per il fondo rischi afferente ai creditori finanziari garantiti ex D.lgs. n. 31 marzo 1998, n. 123, i.e. "garanzia SACE/MCC"
- (iv). in misura pari al 8,01%, i creditori previdenziali e tributari;
- (v). in misura pari al 11,5%, per il fondo rischi privilegiato che è stato quantificato nella misura pari al 10% del debito privilegiato (al netto del fondo rischi per creditori finanziari garantiti). Tale stanziamento rifletteva l'ipotesi di "insinuazione al passivo privilegiato" di ulteriori creditori.

C. Creditori chirografari, per Euro 37.000.000, con pagamento in misura pari al 5%, al 50% entro 3 mesi dall'omologa e al 50% entro 6 mesi dall'omologa, inclusa la quota del privilegio degradato al chirografo anche in ragione dell'Attestazione ex art. 84, co. 5, CCII. I costi correnti che matureranno in corso di procedura e nella fase attuativa della Proposta Concordataria omologata, saranno sostenuti da [REDACTED] tramite accollo irrevocabile (Doc. 19).

Il 23.05.2025, la ricorrente depositava memoria di integrazione e modifica della proposta. In data 18.02.2025 i creditori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avanzavano ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [REDACTED] ([REDACTED], procedimento rinviato e trattato all'udienza del 12.11.2025, i cui atti devono intendersi qui richiamati per relationem, non essendo stata possibile per problemi informatici la riunione dei procedimenti.

Il Tribunale con decreto del [REDACTED], evidenziate le criticità della proposta e del piano, di cui alcune già sollevate nel parere dall'esperto avv.to [REDACTED], mandava alla ricorrente di integrare/modificare la proposta di concordato e per il deposito di documentazione nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento ex art. 25 sexies

c. 3 CCI, riservando ogni altra valutazione, e nominando l'ausiliario dott. [REDACTED] ex art. 68 c.p.c., assegnando termine allo stesso per il deposito del parere motivato entro il 15.09.2025 e fissando l'udienza per l'omologa del concordato al [REDACTED]

Il Tribunale dava mandato all'ausiliario di:

a) effettuare una puntuale ricognizione della documentazione depositata dal debitore alla luce anche dell'integrazione richiesta;

b) verificare: 1. svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, accertando se l'esito negativo delle trattative intervenute durante la procedura della composizione negoziata poteva largamente esser previsto già durante il percorso della CNC, se siano stati omessi elementi conoscitivi e/o aver rinviato l'assunzione di decisioni di carattere straordinario (con effetti dilatori – voluti o meno) 2. impraticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), con verifica, pertanto, dell'avvenuta individuazione concreta di possibili soluzioni, dell'avvenuta sottoposizione al ceto creditorio, dell'impossibilità del loro perseguimento (specificandone i motivi);

c) esprimersi in particolare su:

1. completezza della proposta: descrizione analitica della situazione debitoria e dell'attivo concordatario, vaglio della correttezza della formazione delle classi; indicazione delle percentuali di soddisfacimento per i singoli creditori (o comunque delle singole classi), valutazione del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

2. mancanza di pregiudizio della proposta nei confronti dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, tenuto conto anche delle azioni esperibili in tale procedura e dei concreti risultati ottenibili;

3. assicurazione di un'utilità a ciascun creditore;

4. fattibilità del piano di liquidazione;

5. serietà ed affidabilità delle garanzie offerte;

In data 8.09.2025, [REDACTED] depositava istanza di proroga del termine del 15.09.2025 per il deposito del parere dell'ausiliario e di rinvio dell'udienza del 12.11.2025 fissata per l'omologa del concordato.

Il Tribunale rigettava l'istanza sulla base delle seguenti motivazioni, non ravvisandosi circostanze sopravvenute tali da giustificare una dilazione delle tempistiche già fissate, tenuto conto della pendenza dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale:

“ritenuto che le circostanze esposte dalla ricorrente, relative all'intervenuto provvedimento di diffida della Provincia di [REDACTED] in data [REDACTED] e la trasmissione da parte di [REDACTED] in data [REDACTED] della garanzia richiesta dalla Provincia nonché l'esigenza di una completa informativa dei creditori in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tar [REDACTED] in materia di [REDACTED] la cui udienza conclusiva dovrebbe essere fissata per il 23.09.2025, non siano preclusive alla formulazione e al deposito in data [REDACTED] del parere dell'ausiliario, non trattandosi di questioni sopravvenute, atteso che:

- per quanto riguarda il giudizio pendente dal 2022, proposto dal Comune di [REDACTED] davanti al T.A.R. [REDACTED] per l'annullamento del provvedimento e la conseguente revoca o sospensione dell'[REDACTED] la stessa società ha valutato tale elemento come non preclusivo alla formulazione della proposta concordataria nei termini ivi indicati (vedi ricorso introduttivo pag. 48), non valutando possibili scenari alternativi o analisi di sensitività;

- in relazione, invece, alla diffida in data [REDACTED] alla Provincia, va sottolineato che essa ha ad oggetto i medesimi obblighi rimasti inadempiti del precedente provvedimento di diffida n. [REDACTED] trasmesso

nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse.

Non solo, poiché costituisce presupposto per l'accesso al concordato semplificato che non siano risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) (contratto, convenzione di moratoria, accordo con gli effetti del piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti), pare necessario che le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme di tali soluzioni, ipotesi cui soltanto il citato art. 23 comma 1 ricollega la conclusione delle trattative con l'esito (positivo) del superamento della situazione di cui all'art. 12.

Nell'ambito della procedura di concordato semplificato l'apparato informativo offerto dal debitore deve essere allora certo, esaustivo e oggettivo ed i termini della proposta devono essere chiari, senza incertezza o ambiguità, pena l'irritualità della proposta, posto che in questa procedura il ceto creditorio non gode di spazio di interlocuzione di tipo negoziale con il debitore (che si concretizza nell'esercizio consapevole del voto) ma ripone la propria tutela solo nel sindacato del Tribunale da un lato e nell'esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa dall'altro (Tribunale sez. II - Milano, 09/01/2024, n. 24).

Nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi assumono un ruolo fondamentale non solo gli obblighi dell'imprenditore individuale e collettivo di rilevare tempestivamente lo stato di crisi ex art. 3 CCI ma anche i doveri di comportarsi secondo buona fede e correttezza in capo ai creditori e ai debitori nell'ambito della composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolamentazione della crisi ex art. 4 CCI.

A tali fine soccorre, infatti, la funzione ordinante dell'art. 106 CCII, quale strumento di salvaguardia dell'ordinato svolgimento della procedura e di presidio della lealtà concorsuale.

La compressione del diritto di credito, che si accompagna a ogni proposta concordataria, deve necessariamente trovare contrappeso nella piena trasparenza dell'informazione ex ante, e nella correttezza dell'adempimento degli obblighi di disclosure.

La giurisprudenza di merito infatti ha aderito ad un'interpretazione estensiva del concetto di "atti di frode" ex art. 106 CCI, includendovi non soltanto le condotte commissive classiche (quali l'occultamento dell'attivo, la simulazione del passivo, la dissimulazione di poste contabili fittizie), ma altresì quelle omissioni o reticenze informative che, per la loro intrinseca potenzialità decettiva, determinano una falsa rappresentazione della reale condizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. (Tribunale di Milano del 22 aprile 2025, Pres. est. [REDACTED]).

Nel concordato semplificato, il Tribunale è infatti tenuto a un vaglio unitario della fattibilità del piano di liquidazione, comprensivo tanto della fattibilità giuridica quanto di quella economica, da intendersi come ragionevole probabilità di conseguimento dei risultati attesi. Tale accertamento deve avvenire in senso positivo e pieno, e non può limitarsi alla mera non manifesta inattitudine del piano, imponendo alla società ricorrente un onere probatorio rafforzato, in ragione dell'assenza di una fase negoziale e della mancata espressione di voto da parte dei creditori, cui supplisce il giudizio del Tribunale in funzione di sintesi degli interessi coinvolti (Trib. Piacenza 3 luglio 2025).

In questo quadro un ruolo fondamentale gioca anche il parere dell'ausiliario, che deve fornire "una adeguata informativa", permettendo così al Tribunale di decidere ed emettere

un decreto di omologa del concordato, dando avvio alla esecuzione dello stesso, con importanti implicazioni; indirettamente la “adeguata informativa” al Tribunale consente ai creditori un appropriato discernimento tra l’iniziativa di formulare una opposizione alla omologazione e quella di astenersi dal proporre opposizione.

Tanto è vero che il parere dell’ausiliario deve essere comunicato ai creditori ex art. 25 sexies, comma 4, CCII e che una opposizione alla omologazione deve pur basarsi su dati oggettivi; dati che all’esito della composizione negoziata e dalla relazione e dal parere dell’esperto potrebbero non essere emersi.

Se il parere dell’ausiliario deve essere utile al tribunale per formulare il proprio giudizio in sede di omologa è ovvio che il parere debba analizzare tutti gli aspetti che poi dovranno essere esaminati dal Tribunale: “omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore”. In buona sostanza l’obbligo di verifica dell’ausiliario trae il suo contenuto dall’oggetto del giudizio di omologa. L’art. 25 sexies, CCII all’ultimo comma, richiama espressamente gli articoli relativi al concordato preventivo: art. 106, CCII [vecchio art. 173, L. fall.; atti in frode]; art. 117, CCII [vecchio art. 184, L. fall.; effetti del concordato per i creditori]; art. 118, CCII [esecuzione del concordato]; art. 119, CCII [risoluzione del concordato]; art. 324, CCII [esenzioni dai reati di bancarotta]; art. 341, CCII [reati dell’imprenditore e amministratori]. Sempre l’ultimo comma dell’articolo 25 sexies, CCII richiamato precisa che gli articoli predetti “si applicano in quanto compatibili” “sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario” (Tribunale di Ferrara 8.08.2024).

Il concordato semplificato impone, dunque, al ricorrente una disclosure immediata e completa, salvo il termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti ex art. 25 sexies c. 3 CCI.

Nel caso di specie, il mancato rispetto di tale termine per integrare e modificare la proposta ed il piano di concordato secondo i rilievi sollevati dal Tribunale nel decreto del 18.06.2025 importa già ex sé l’irritualità della proposta e determina l’inammissibilità della documentazione successivamente depositata, in quanto violativa degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza imposti all’imprenditore dal Codice della Crisi e dalle stesse norme sul concordato semplificato al fine di garantire il rispetto del contraddittorio con i creditori e l’adeguata informativa al Tribunale, a meno che non si tratti di integrazioni richieste dallo stesso ausiliario, che non costituiscano carenze iniziali del piano e della proposta e che la parte dimostri essere stata nell’impossibilità di produrre al momento del deposito del ricorso o nel termine concesso dal Tribunale.

2.2. A ciò si aggiunga, che l’ausiliario nel parere depositato nonché i creditori nelle rispettive comparse di costituzione hanno denunciato gravi carenze informative e condotte gravemente omissive/decettive sia nella fase della composizione negoziata che nel corso della presente procedura da parte della ricorrente, tali da incidere sulla corretta quantificazione dell’attivo e del passivo concordatario e dunque sul giudizio non solo di ritualità della proposta, ma anche di fattibilità economica e giuridica del concordato, di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e sull’utilità assicurata a ciascun creditore.

In particolare, in riferimento alla fase della composizione negoziata l'ausiliario sollevata vari rilievi critici che vengono condivisi dal Tribunale, che possono essere così riassunti e che fanno ritenere l'assenza di buona fede e il prevedibile esito negativo delle trattative (vedi pag. 82 della relazione dell'Ausiliario):

- non sono disponibili documenti aventi ad oggetto interlocuzioni con il sistema bancario circa la finanza a ██████ indicata in € 20 milioni nel piano di risanamento (paragrafi 6.2.4.1 e 6.2.4.4);

- non risulta che siano state sottoposte ai creditori soluzioni ex art. 23 commi 1 e 2 lett. A) e b). La motivazione evidenziata al riguardo è legata al venir meno della continuità aziendale a fronte di eventi straordinari non prevedibili (crollo di una parte del capannone posto a copertura dell'impianto di macinazione nonché su zone limitrofe) (paragrafo 6.2.5); l'esperto avv.to ██████ nella e.mail del 12.09.2025 inviata all'ausiliario ha precisato al riguardo che: *“con riferimento alle soluzioni di cui all'art. 23 c. 2 lett. A e B se pure inizialmente astrattamente percorribili, non state prese in considerazione da parte della società in quanto la stessa non intendeva incidere in maniera negativa sui rapporti che aveva all'epoca con i fornitori – già abbastanza tesi – proponendo soluzioni alternative diverse rispetto alla semplice dilazione di pagamento e neppure incidere negativamente sui flussi finanziari consapevole della necessità di richiedere finanza per importi considerevoli per supportare il piano”*;

- non sono state tenute in considerazione plausibili rettifiche al patrimonio netto contabile di ██████ che avrebbero portato lo stesso ad un importo negativo (paragrafo 5.1.5.1.1.3).

Le note depositate in data 14.09.2025 in ordine alle richieste di integrazioni da ultimo formulate dall'ausiliario (vedi in particolare il doc. 55) non sono in grado di superare le suddette criticità non contenendo documentazione a riscontro, come invece richiesto dal ██████

2.3. Rilievo deciso ai fini di escludere la correttezza, trasparenza e buona fede nelle trattative e la completezza della domanda di concordato è la circostanza - emersa solo a seguito degli accertamenti dell'ausiliario - della grave situazione di disastro ambientale causalmente ricollegabile all'attività della fonderia ██████ nello stabilimento di ██████ e per la quale pende procedimento penale ██████ e ██████ nell'ambito del quale in sede di incidente probatorio è stata depositata nel marzo 2025 la CTU del dott. ██████ (allegata dall'ausiliario in atti) circa le condizioni di inquinamento ambientale del sito, il concreto pericolo per la salute pubblica nonché il mancato rispetto delle prescrizioni dell'█████ e delle diffide della ██████, il quale conclude rilevando che *trascorsi nove anni dalla ordinanza provinciale di diffida ██████ nessun intervento concreto di mitigazione/prevenzione/contenimento sia stato attuato o quantomeno avviato in ordine alla messa in sicurezza del sito*.

Né il piano di risanamento né la proposta di concordato informavano i creditori della pendenza del procedimento penale, degli eventi esiti e conseguenze e dello stato di fatto del sito produttivo.

Pur a fronte di un inquinamento ambientale cronicizzato nel tempo, il piano di risanamento proposto ai creditori nella ██████ non prevedeva progetti di bonifica e smaltimento scorie e si caratterizzava da assumptions deboli, non rendendo edotti i creditori di tale problematica.

Appare peraltro significativo evidenziare come l'importo di € 36 milioni di nuova finanza prevista dal piano di risanamento nell'ambito della [REDACTED] corrisponda a quasi il 50% dell'esposizione bancaria dell'intero gruppo (€ 75,8 milioni dal bilancio consolidato al 31/12/2024): con conseguenti plausibili difficoltà circa la possibilità per [REDACTED], stante anche il suo ruolo di holding/capogruppo e la conseguente composizione del proprio bilancio, di poter ottenere detta nuova finanza in assenza di garanzie, di cui non si fa cenno nella proposta.

La gravità dell'inquinamento da diossine, furani e policlorobifenili dell'atmosfera, del suolo e delle acque, tale da rendere il sito di [REDACTED] più inquinato di quello di [REDACTED] (sebbene per una estensione territoriale più ristretta) è riassunta nelle motivazioni del decreto di sequestro preventivo per i reati di cui all'art. 1) 110, 81 e 452 bis c.p., 2) 110, 81 452 terdecis, 3) 110,81, 29 quaterdecies c. 3 TUA, 4) 25 undecies lgs 231/2001 del Gip del Tribunale di [REDACTED] che in data [REDACTED] ha disposto il sequestro dell'intero sito produttivo, nominando un amministratore giudiziario nella persona della [REDACTED] per completare le operazioni di bonifica (vedi nota di trasmissione atti da parte del GIP del [REDACTED] a questo Tribunale).

Sono reati per i quali il Legislatore prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prodotto o profitto del reato o che sono serviti a commetterlo.

La ricorrente ha depositato con le note del 10.11.2025 l'istanza di patteggiamento per gli indagati, già assentita dal P.M., richiesta che per un solo indagato subordina la sospensione condizionale della pena alla rimozione delle scorie ed alla prosecuzione degli interventi di bonifica entro 3 anni; tuttavia, le valutazioni dell'avv.to [REDACTED] sull'esito del procedimento e sul venire meno della confisca obbligatoria sono del tutto aleatorie, tenuto conto che il provvedimento di sequestro non è stato oggetto di reclamo da parte degli indagati.

L'indisponibilità dell'impianto e la fattuale incompatibilità con le finalità liquidatorie del concordato determinano la giuridica infattibilità della proposta.

Sul punto si richiamano le motivazioni dell'ordinanza della Suprema Corte [REDACTED]

“lo scrutinio in ordine alla fattibilità giuridica ed economica del piano va eseguito al momento della presentazione della domanda di concordato ed al più tardi attualizzato al momento della decisione del Tribunale, e non già a quello successivo della decisione resa in sede di reclamo. Ed invero, risulta circostanza allegata dalla stessa ricorrente che, nel momento della decisione del Tribunale in ordine al profilo dell'ammissibilità della proposta concordataria, l'azienda della società proponente era stata già sottoposta a sequestro preventivo penale, propedeutico ad un provvedimento di confisca obbligatoria. Ne consegue che in quel momento l'azienda si trovava in un regime giuridico di integrale “indisponibilità” e di fattuale “incompatibilità” con le programmate finalità liquidatorie previste nel piano concordatario. Né la parte ricorrente ha descritto, nel motivo di ricorso qui in esame e con la dovuta autosufficienza, l'eventuale capienza della parte del compendio aziendale non sottoposta a sequestro penale per la realizzabilità del piano in relazione alle finalità soddisfattive dei creditori. A ciò va aggiunto, in termini più generali, che non potrebbe neanche concepirsi la legittimità di un piano concordatario che preveda la liquidazione di un'azienda già dichiaratamente posta sotto sequestro penale, ma con la previsione, contenuta nel piano concordatario stesso, della possibilità di attivazione dei mezzi di impugnazione cautelare previsti in sede penale per ottenerne il dissequestro. Si tratterebbe, infatti, di una ipotesi liquidatoria aleatoria e non riscontrabile, nei termini di giuridica ed economica fattibilità del piano, al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura ovvero al più tardi al momento della decisione in ordine

all'ammissibilità della proposta concordataria (v. anche Cass. Sez. Un. 40797/2023, in relazione al primato dello strumento penalistico nella materia in esame)."

Tra l'altro, dalla nota di trasmissione atti da parte del GIP del 29.09.2025, si apprende che l'amministratore giudiziario, dott.ssa [REDACTED] ha segnalato la violazione degli obblighi imposti con la misura cautelare ed in particolare il blocco dei pagamenti:

"che è emerso come importanti attività quali la MISIP - Messa in sicurezza permanente, e le attività di svuotamento e di raccolta del percolato siano state interrotte (la Misp, ove il mancato pagamento di circa euro 200K ha comportato, in data 21.10.2025, la sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice) o stiano subendo rallentamenti (i carichi di percolato), a causa del blocco dei pagamenti da parte del socio unico [REDACTED] risulta infatti in proposito, come dichiarato nel corso della riunione, che le attività operative siano state per lo più finanziate dal socio unico che attualmente, come esposto in riunione, e come risultante dai fatti, non parrebbe più intenzionato a proseguire nei pagamenti;

Che, nonostante le fideiussioni a mani della Provincia - che in ogni caso coprono solo parzialmente l'importo stimato necessario, tale blocco nei pagamenti risulta produrre importanti riflessi sulle attività che [REDACTED] deve portare a termine, come da numerose diffide ed ordinanze, dalle quali è peraltro scaturito il procedimento penale in oggetto;

Che ciò determina altresì evidenti problematiche in termini di sicurezza ambientale, con possibile peggioramento della attuale situazione, già ampiamente compromessa" (...) (vedi nota del commissario giudiziale in data 28.10.2025)

La Società, con una mera dichiarazione del 3.11.2025, ha comunicato il riavvio solo parziale delle attività di messa in sicurezza mediante la sottoscrizione di un'offerta per lavori per euro 69.000,00 (a fronte dei 500.000,00 preventivati) nonché di un piano di rientro con il fornitore, di cui tuttavia nulla documenta e prova.

Inoltre, dalla diffida del 9.07.2025 della Provincia di [REDACTED] emerge l'inosservanza da parte di [REDACTED] alle prescrizioni dell'[REDACTED] va sottolineato che quest'ultima diffida ha ad oggetto i medesimi obblighi rimasti inadempiti del precedente provvedimento di diffida n. [REDACTED], trasmesso con nota prot. [REDACTED], che stabilivano un termine iniziale all'[REDACTED], prorogato al [REDACTED] su istanza della società e poi definitivamente disatteso.

L'inadempimento agli obblighi di bonifica nel corso della presente procedura, come dimostrato dalla diffida della Provincia del luglio 2025 (che dà atto delle plurime violazioni alle prescrizioni dell'[REDACTED] ed alle diffide precedenti, cui è seguita la richiesta di prestazione di ulteriori garanzie da parte della [REDACTED]), nonché le violazioni della misura cautelare disposta dal GIP dimostrano l'inaffidabilità e l'inverosimiglianza della proposta ai creditori, che prevede l'attività di bonifica delle aree, in assenza di scenari alternativi in ragione degli esiti incerti del procedimento penale ancora pendente e del giudizio davanti al TAR per la revoca dell'[REDACTED]

Per quanto riguarda il giudizio pendente dal 2022, proposto dal [REDACTED] davanti al T.A.R. [REDACTED] ([REDACTED] per l'annullamento del provvedimento e la conseguente revoca o sospensione dell'[REDACTED] è emersa dagli atti una condotta gravemente decettiva della società.

Si legge infatti nel parere dell'ausiliario: *"lo scrivente, a tale riguardo, si è interfacciato a mezzo videoconferenza con piattaforma Teams con il team di legali che assiste [REDACTED] con la Dott.ssa [REDACTED] (che ha rilasciato il parere sulle problematiche ambientali) nonché con l'avv. [REDACTED], che*

assiste [REDACTED] nel giudizio pendente avanti al TAR, riscontrando come l'eventuale soccombenza avanti al TAR, che avrebbe come conseguenza la revoca dell'[REDACTED], determinerebbe l'impossibilità di dare corso all'attività di smaltimento da parte di [REDACTED] come prevista da Piano, portando quindi all'infattibilità della proposta [REDACTED]

[REDACTED] ha, tra l'altro, trasmesso allo scrivente copia della "Relazione tecnica sui risultati dell'incidente probatorio" rilasciata il [REDACTED] al C.T.U. al G.I.P. nel giudizio penale [REDACTED] [REDACTED] prodotto in giudizio dal Comune nell'ambito della vertenza avanti al TAR (Doc. 1) segnalando per le vie brevi come l'esito della vertenza avanti al TAR sia incerto, anche tenuto conto dei rilievi presenti nella predetta Relazione tecnica.

La predetta Relazione tecnica sui risultati dell'incidente probatorio ha evidenziato, tra l'altro, che l'impianto di macinazione scorie, per la pericolosità del rifiuto trattato, costituisce attività soggetta ad [REDACTED]

L'esito negativo della vertenza, con conseguente venir meno dell'[REDACTED] renderebbe non percorribile lo smaltimento delle scorie da parte di [REDACTED] come previsto da Piano, ed i costi di smaltimento delle scorie stesse passerebbero, stante quanto indicato nel Ricorso, da circa 14 milioni (il cui sostenimento è fronteggiato dall'impegno rilasciato da [REDACTED] nei limiti di detto importo di Euro 14 milioni) a circa € 27 milioni, rendendo non fattibile il Piano.

La società, al riguardo, non ha valutato scenari alternativi né ha proposto analisi di sensitività".

Risultano, dunque, numerose incongruenze tra il verbale di incontro con i creditori nella composizione negoziata del 22.11.2024, dove il Dott. [REDACTED], amministratore delegato di [REDACTED] rassicurava i creditori sul fatto che il riavviso della produzione interrotta nel luglio 2024 con il crollo dei capannoni non andava ad "intersecarsi minimamente con l'[REDACTED] (...) "che l'[REDACTED] non aveva scadenza" mentre negli atti del [REDACTED] viene, da un lato, indicato che "come già evidenziato nel ricorso introduttivo e nel piano di concordato, l'[REDACTED] rappresenta un presupposto essenziale, sotto il profilo amministrativo, per consentire alla Società l'ordinato smaltimento delle scorie di alluminio, anche attraverso il supporto dell'offerente [REDACTED] secondo le modalità illustrate ai creditori?" mentre, dall'altro, che "la pendenza del giudizio dinanzi al TAR Piemonte in materia di [REDACTED] non è stata ritenuta ostativa all'attuazione della Proposta di Concordato Semplificato Liquidatorio (CSL). Ciò in quanto il piano non prevede la prosecuzione dell'attività di fonderia, ma esclusivamente lo svolgimento di attività di smaltimento rifiuti, per le quali non risulta preclusiva l'eventuale revoca dell'[REDACTED]" (vedi pag. 48 del ricorso).

3. Tutto ciò determina ambiguità ed incertezza non solo circa i termini concreti della proposta ai creditori ma soprattutto in ordine alla quantificazione dei rilevanti costi di bonifica, che costituiscono oneri non falcidiabili; la relazione di parte, redatta dalla Dott.ssa [REDACTED] su cui si basa la stima economica delle passività ambientali nello scenario della liquidazione giudiziale per euro 27.123.552 e del concordato semplificato per euro 13.645.940, si regge su una valutazione di massima con dati parziali e relativi ad un piano di caratterizzazione del sito risalente al 2012, come emerge dalla lettura della stessa.

L'ausiliario a pag. 58 e 59 ha messo in evidenza, quindi, le incertezze valutative riguardanti tale stima (ad esempio non sono state considerate le eventuali attività di messa in sicurezza degli edifici/strutture prossime agli scavi; i costi per progetti di bonifica, piani integrativi di caratterizzazione del sito, etc.), stima che non prevede possibili stress test o analisi di sensitività.

Va osservato che la successiva perizia [REDACTED] sui cosiddetti “extracosti”, depositata in data 14.09.2025, non supera le incertezze valutative già evidenziate dall’ausiliario, non basandosi su dati aggiornati e nemmeno prendendo atto delle risultanze e delle rilevazioni degli inquinanti della CTU del Dott. [REDACTED] nell’ambito dell’incidente probatorio.

Tale indeterminatezza degli oneri di bonifica si traduce in una incertezza sull’effettiva copertura di tali costi da parte di [REDACTED] e di [REDACTED] che si sono assunte i relativi oneri; la dichiarazione del 27.10.2025 (comunque tardiva ed inammissibile come già detto sub 2.1) del Presidente di [REDACTED], [REDACTED] circa la mera disponibilità a modificare negli importi le garanzie già prestate in modo da tenere conto delle variazioni intervenute non può considerarsi impegnativa, attesa la sua genericità, l’assenza di una determinazione in tale senso da parte dell’organo amministrativo o di una eventuale delega nonché la mancanza di effettive garanzie personali o reali di supporto (doc. 67).

Del resto tali criticità nell’esatta quantificazione dei costi di bonifica, che incidono in maniera decisiva sulla valutazione della fattibilità economica e giuridica della proposta e del piano, sono confermate nella memoria di [REDACTED] del 3.11.2025, nella quale la stessa ricorrente deduce, per il caso di revoca dell’[REDACTED] di avere reperito un non meglio identificato operatore in grado di offrire un servizio di smaltimento esterno delle scorie ad un prezzo pari ad euro 190 per tonnellata, senza essere in grado tuttavia di offrire una stima seria ed attendibile dei costi.

4. L’ incerta quantificazione degli oneri ambientali si riflette anche nella rappresentazione dei dati contabili della ricorrente: l’ausiliario ha, infatti, accertato una mancata imputazione di detti oneri ambientali, riferiti tra l’altro a “giacenze storiche” di rifiuti, nei bilanci [REDACTED] rilevando che l’accantonamento al fondo oneri ambientali avrebbe plausibilmente dovuto essere per complessivi euro 7.479.309 fino all’esercizio 2012 e ad euro 12.913.868 a partire dall’esercizio 2022.

Le conclusioni cui giunge il dott. [REDACTED] sulla base delle rettifiche di bilancio dallo stesso operate in via indicativa (vedi pag. 63 del parere), portano a ritenere che il patrimonio netto rettificato di [REDACTED] diventerebbe negativo a partire dal 2021, con conseguenti ulteriori rettifiche di liquidazione ai sensi dell’OIC 5 quanto, perlomeno, alle immobilizzazioni immateriali ed ai ratei e risconti attivi secondo la tabella che segue:

CONFIDENTIAL

Differenzia differenza netto	4,756%	-	-	2,156%	1,59%	5,7516%
------------------------------	--------	---	---	--------	-------	---------

I documenti prodotti da █████ non mostrano invece scenari di perdita del capitale antecedentemente all'esercizio 2025 né possibili ipotesi di responsabilità per aggravamento del dissesto a fronte della perdita del capitale.

5. Su quest'ultimo specifico aspetto, il Tribunale con provvedimento del 18.06.2025 rilevava che ai fini di valutare la concreta utilità di ciascun creditore che la procedura di concordato semplificato potrà apportare nonché di esattamente quantificare l'attivo ed il passivo concordatario era necessario accertare e valutare la sussistenza dei presupposti per esperire le eventuali azioni di responsabilità, restitutorie e risarcitorie ai fini soprattutto della quantificazione di voci di danno specifiche, tenuto conto dei rilevanti costi di bonifica stimati da per euro 13.979.275 ed inseriti nel piano concordatario (vedi perizia dott.

fossero parziali sul punto, in quanto l'attività di indagine era stata circoscritta all'esercizio 2024 con riferimento alle operazioni che avrebbero potuto

essere oggetto dell'azione revocatoria da parte del curatore nell'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Anche su tale aspetto la società non ha integrato e modificato la proposta il piano di concordato nel termine perentorio assegnato, limitandosi a depositare documentazione.

La nota del dott. [REDACTED] allegata in data 7.07.2025 di cui al dot. 47, riguarda un arco temporale limitato, relativo questa volta all'esercizio 2023; pur avendo lo stesso evidenziato criticità in ordine alle poste di bilancio di [REDACTED] e nei rapporti infragruppo, conclude per l'impossibilità di quantificare il danno ambientale, attesa la pendenza delle indagini penali, e di individuare operazioni distrattive o dissipative del patrimonio, senza tuttavia fornire riscontri e documenti tali da consentire un'adequata valutazione delle conclusioni raggiunte (vedi pag. 65 e 66 del parere dell'ausiliario).

6. La dissimulazione del passivo della procedura riguarda anche la mancata quantificazione inclusione degli interessi moratori e legali.

Nella nota del 3.11.2025 la ricorrente così scrive: *“al riguardo la Società segnala che lo scenario liquidatorio illustrato nella proposta di [REDACTED] formulata dalla Società evidenzia una situazione tale da non soddisfare in alcun modo creditori privilegiati e chirografari e, pertanto, la proposta formulata ai creditori non prevede un soddisfacimento degli interessi moratori e legali. Ma non solo. La Società non ha ritenuto la debenza di tali poste in considerazione di quell'orientamento giurisprudenziale che interpreta l'art. 1, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2002, secondo cui vi sia una inapplicabilità di tali interessi in ipotesi di apertura di procedure concorsuali. Conseguentemente, nell'ambito della proposta concordataria, non si è ipotizzato il ristoro ai creditori per interessi”*.

In ordine alla comunicazione del presidente di [REDACTED] di supporto agli interessi concordatari (doc. 75), tardivamente depositata il 10.11.2025, si esprimono le medesime valutazioni di cui ai par. sub 3 e 2.1 circa il fatto che la predetta dichiarazione non equivale alla prestazione di una garanzia reale o personale.

In ogni caso, la deduzioni della società sono prive di fondamento e contraddittorie, non solo in quanto la giurisprudenza pacificamente ritiene che il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002) decorre eventualmente dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non essendo peraltro andata a buon fine la CNC, ma soprattutto perché la controllante [REDACTED] si è impegnata a mettere a disposizione l'importo di euro 1.900.000,00, come da lettera di impegno del 31.03.2025, proprio a favore dei creditori chirografari e privilegiati.

In realtà, circa gli impegni a favore di [REDACTED], è stata prodotta delibera datata 26/3/2025 del Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] avente ad oggetto l'impegno al versamento di € 1,9 milioni a favore di [REDACTED], a fondo perduto, subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato semplificato, da versare in due tranches di uguale importo rispettivamente entro 80 e 170 giorni dall'omologa definitiva, con vincolo di destinazione d'uso al fine di consentire alla ricorrente il pagamento della percentuale di recovery a favore dei soli creditori chirografari.

Detto vincolo è stato richiamato nell'impegno di [REDACTED] datato 31/3/2025.

L'ausiliario ha dunque segnalato come l'importo di € 1,9 milioni corrisponde alla somma che la proposta concordataria depositata destina al pagamento non solo dei creditori chirografari ma anche, per circa € 252.000, ai privilegi di grado inferiore al 2751 bis c.c..

Somma quest'ultima pertanto che, sulla base della documentazione prodotta, essendo prevista in pagamento a soggetti diversi rispetto all'impegno di [REDACTED], determina la non attuabilità del pagamento indicato nel piano ai predetti creditori privilegiati, con conseguente irritalità della proposta ed infattibilità a cascata del piano dei pagamenti promesso ai creditori.

7. L'incompletezza della proposta concordataria emerge anche dalla omessa denuncia del credito privilegiato della [REDACTED] per euro 3.481.665,59, per il quale pende giudizio in Cassazione a seguito di due pronunciamenti favorevoli per il contribuente [REDACTED] a parte della Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado; in assenza di una sentenza passata in giudicato, trattasi di credito contestato e sub iudice dell'[REDACTED] (per il quale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 204 CCI e 88 [REDACTED] per cui non è dato comprendere la sua totale estromissione da parte della società (vedi verbale di udienza).

8. Infine, l'irritalità della proposta e del piano emerge in punto di garanzie offerte, le cui criticità, già sollevate nel parere dell'esperto avv.to [REDACTED], sono state segnalate anche dal Tribunale nel provvedimento del 18.06.2025, che così si è pronunciato, invitando la società alle necessarie integrazioni e modifiche del piano e della proposta:

-rilevato che l'esperto ha evidenziato che da una analisi della Centrale Rischi alla data del febbraio 2025 risultano rilasciate da parte della controllante [REDACTED] a garanzie in favore di altre società del gruppo, [REDACTED], nei confronti di intermediari finanziari per rilevanti importi e che negli esercizi 2025 e 2026 la società [REDACTED] prevede di realizzare un [REDACTED] negativo pari rispettivamente a euro -1.336.000 per l'anno 2025 ed euro -1.306.000 per l'anno 2026;

-ritenute, pertanto, condivisibili le criticità sollevate dall'Esperto secondo cui nel caso in cui tutte le garanzie del gruppo, incluse quelle rilasciate a favore di [REDACTED] e [REDACTED] venissero escusse nell'arco del piano la copertura, sulla base dei budget prospettici forniti, parrebbe non essere sufficiente;

-rilevato altresì che tali perplessità si fondano sull'impossibilità di verificare i dati consuntivi nonché di quelli previsionali dell'intero gruppo [REDACTED] in difetto della produzione da parte della ricorrente della documentazione richiesta dall'Esperto, quali una bozza di bilancio consolidato, il bilancio definitivo [REDACTED] al 31/12/2024, la relazione dell'organo di controllo allegata, un budget mensilizzato per l'esercizio 2025, un budget 2025-2026 per le società [REDACTED] [REDACTED] nonché bilanci definitivi al 31/12/2024 delle predette società;

-ritenuto, pertanto, che allo stato non può esprimersi un giudizio di affidabilità e stabilità delle garanzie offerte.

Come sopra già detto, la ricorrente non ha integrato/modificato la proposta ed il piano di concordato nel termine perentorio assegnato di 15 giorni, non fornendo adeguate garanzie (vedi quanto sopra già detto in riferimento al doc. 67; par. 3).

Pertanto, in riferimento all'offerta irrevocabile di [REDACTED] per euro 3.820.735 dei beni individuati nell'offerta stessa a copertura così delle spese prededucibili del concordato oltre al rimborso dei costi necessari per la bonifica del sito per euro 13.979.275, le analisi del [REDACTED] sulla documentazione contabile hanno permesso di accertare che gli impegni di quest'ultima, interamente controllata da [REDACTED] e quale società neocostituita e priva di adeguata patrimonializzazione per sostenere gli stessi (o comunque per la quale

non sono disponibili elementi per una diversa considerazione), non siano tali da garantire la copertura degli eventuali extra costi di bonifica, in difetto di adeguate garanzie da parte di soggetti terzi; ciò anche nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per l'acquisto dell'azienda di [REDACTED]

Come già evidenziato dall'esperto, avv.to [REDACTED] nel suo parere, [REDACTED] ha rilasciato garanzia corporate, a prima richiesta e senza eccezioni, di ammontare pari ad Euro 3.820.725, ossia al prezzo offerto per l'acquisto beni e/o per l'esercizio del diritto di opzione, nonché ulteriore garanzia corporate a prima richiesta e senza eccezioni di ammontare pari ad Euro 14.000.000, corrispondenti ai costi di bonifica, oltre ad altre garanzie in favore di altre società del gruppo, [REDACTED] e [REDACTED], verso intermediari finanziari, il tutto per complessivi 46.000.000 euro; si tratta quindi di un impegno della capogruppo verso le proprie controllate (di cui [REDACTED] è socio unico) senza l'apporto di intermediari finanziari e/o soggetti terzi o il supporto di garanzie reali.

La società [REDACTED] inoltre, per il 2025-2026 prevede di realizzare un [REDACTED] negativo pari rispettivamente a euro -1.336.000 per l'anno 2025 ed euro -1.306.000 per l'anno 2026; per cui l'Esperto ha evidenziato che, nel caso in cui tutte le garanzie del gruppo, incluse quelle rilasciate a favore di [REDACTED] e [REDACTED], venissero escusse nell'arco del piano, la copertura, sulla base dei budget prospettici forniti, parrebbe non essere sufficiente.

L'elaborazione dei dati di bilancio 2022 -2024 di [REDACTED] da parte del Dott. [REDACTED] ha confermato tali criticità: *è evidente come la differenza tra attività e passività correnti di [REDACTED] assuma, nel 2024, un valore negativo di circa € 31 milioni e come il patrimonio netto abbia subito una sensibile contrazione scendendo da € 99 milioni ad € 25 milioni.*

Peraltro, la sensibile riduzione di patrimonio netto di [REDACTED] determinerebbe, in caso di escussione complessiva delle garanzie e di loro irrecuperabilità (Nel caso cioè di pagamento della garanzia da parte di [REDACTED] senza che la società per la quale la garanzia è stata rilasciata risulti in grado di restituire l'importo a [REDACTED] con conseguente iscrizione di una perdita nel bilancio di quest'ultima), un saldo negativo, con evidenti ripercussioni in ottica di continuità. Nessun chiarimento è stato fornito a tale riguardo, nella documentazione prodotta.

Non sono stati forniti chiarimenti di come [REDACTED] pur avendo la direzione e coordinamento del gruppo, intenda eventualmente agire al fine di ottenere la liquidità necessaria per fronteggiare le garanzie corporate in caso di escussione contemporanea delle stesse. Ciò anche tenuto conto di quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione del consolidato 2024, in cui si è precisato che "Si perseguirà una politica di informazioni a livello di Gruppo e costantemente aggiornata al fine di riconquistare il merito creditizio".

La previsione contenuta nel budget finanziario di [REDACTED] per gli esercizi 2025 e 2026 non pare sufficientemente supportata nelle assumption al fine di una migliore comprensione dello stesso: ciò tenuto anche conto del differenziale negativo di circa € 31 milioni tra attività e passività esigibili entro l'esercizio 2025, risultante dal bilancio 2024 di [REDACTED] e di quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione al consolidato 2024 in cui si è precisato come "Il circolante netto delle nostre attività industriali è importante in termini di fabbisogno finanziario. La gestione del working capital attraverso l'ottimizzazione degli indici di rotazione influisce sulla gestione finanziaria che richiede molta attenzione e tempi di analisi veloci, coinvolgendo tutta la struttura organizzativa, dalla produzione al commerciale". (vedi parere ausiliario pagg. 110-115).

La documentazione, tardivamente allegata dalla società in data 14.09.2025 a ridosso della scadenza per il deposito del parere dell'ausiliario nonostante il decorso del termine di cui

all'art. 25 sexies c. 3 CCI, oltre che inammissibile, non può ritenersi idonea a supportare un giudizio di affidabilità delle garanzie offerte, in quanto si tratta di mere valutazioni del [REDACTED] che prescindono dalla produzione ed allegazione di documentazione contabile di supporto e dalla prestazione di effettive garanzie.

Deve dunque confermarsi il giudizio già espresso dal Tribunale con decreto del 18.06.2025 circa l'impossibilità di giungere ad un giudizio di affidabilità e serietà delle garanzie offerte con la proposta di concordato.

9. Alla luce di tali motivazioni, emerge la carenza originaria e sopravvenuta delle condizioni di apertura e di ammissibilità del concordato semplificato; tra queste rilevano la inverosimiglianza del piano, l'impossibilità di verificare la correttezza delle appostazioni contabili e l'affidabilità delle garanzie offerte, l'omessa informativa al Tribunale e ai creditori di talune circostanze rilevanti che incidono sulla stessa fattibilità giuridica ed economica del piano (disastro ambientale, pendenza del procedimento penale e del giudizio al TAR per la revoca dell'AIA in relazione alle attività oggetto del piano, ripetute violazioni alle prescrizioni dell'AIA nonché agli obblighi imposti con il sequestro preventivo dell'impianto), il difetto di completezza, chiarezza e trasparenza in punto di indicazione del valore di liquidazione, degli oneri di bonifica e dei termini stessi della proposta, che si traducono in un grave difetto di ammissibilità del piano.

Tali circostanze determinano, infatti, l'irritualità della proposta e non consentono al Tribunale di giungere ad un vaglio circa la fattibilità della stessa e dell'utilità eventualmente riservata a ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le opposizioni avanzate dai creditori devono pertanto ritenersi fondate; sulla domanda di apertura di liquidazione giudiziale, il Tribunale provvede con separato provvedimento [REDACTED]

Visto l'art. 25 sexies CCI

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per l'omologa del concordato semplificato proposto [REDACTED]

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'iscrizione al registro delle imprese.

Vercelli, 17.11.2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Claudia Gentili

Il Presidente

Dott.ssa Michela Tamagnone